



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE

L'Europa investe nelle zone rurali



REPUBBLICA
ITALIANA



GAL
MEDIA VALLE DEL TEVERE



REGIONE UMBRIA



APPROCCIO LEADER

OGGETTO: Avviso pubblico recante disposizioni integrative e modificative della Delibera n. 03 del 28.01.2013 - del Cda del GAL Media Valle del Tevere e s.m.i.

Articolo 1

Finalità

Le disposizioni previste dal presente avviso, che devono ritenersi integrative/modificative di quelle approvate con Delibera n. 03 del 30.01.2013 del Consiglio Direttivo del GAL Media Valle del Tevere e s.m.i., sono finalizzate ad una accelerazione della spesa relativa alle risorse del PSR per l'Umbria 2007-2013 al fine di massimizzare la spesa medesima ed evitare ogni possibilità di applicazione del disimpegno automatico da parte della Commissione europea in applicazione della regola n+2.

Tale avviso consegue alla DGR 461/2014 con la quale è stato approvato, per la Misura 411, un overbooking tecnico nel limite del 20% oltre la dotazione della Misura stessa, calcolato in base alle buone pratiche amministrative che tengono conto dell'esperienza maturata nell'attuazione di analoghe misure (misura 121 e misura 123 del PSR) e considerato il cosiddetto "fallimento dei progetti".

Inoltre con DD 3665/2014 l'overbooking tecnico è stato ripartito tra i GAL che, alla data di approvazione dell'atto, presentavano domande di aiuto collocate nelle graduatorie di ammissibilità dei bandi di attuazione della Misura 411, ma non finanziate.

Ai fini del presente avviso restano valide le disposizioni della Delibera n. 03 del 30.01.2013 del Consiglio Direttivo del GAL Media Valle del Tevere e s.m.i. ad eccezione di quelle incompatibili con le disposizioni del presente avviso che, pertanto, devono intendersi dalle medesime sostituite.

Articolo 2

Formazione delle graduatorie

Il presente avviso è rivolto ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto a valere sul bando di attuazione della Misura 411 del GAL Media Valle del Tevere utilmente collocata nella graduatoria di ammissibilità ma non finanziata per carenza di risorse allocate nel relativo bando pubblico.

Pertanto i nulla osta verranno emessi seguendo l'ordine della graduatoria di ammissibilità agli aiuti di cui alla Delibera n. 19 del 31.07.2013 del Consiglio Direttivo del GAL Media Valle del Tevere e s.m.i..

Alle domande inserite nella graduatoria di ammissibilità che risulteranno immediatamente finanziabili in relazione alle disponibilità di cui all'art. 5, viene notificato il nulla osta di concessione nel quale oltre l'entità della spesa ritenuta ammissibile e del relativo aiuto

accordato, sono altresì specificate le condizioni e i termini per la presentazione delle domande di pagamento.

In tutti i casi, il nulla osta deve riportare espressamente che l'aiuto è stato accordato sulla scorta di quanto dichiarato in domanda dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda delegato e, pertanto, la concessione definitiva del sostegno resta subordinata al positivo controllo del fascicolo aziendale e di domanda.

Il GAL attiverà le procedure di controllo dei suddetti fascicoli nella fase immediatamente successiva alla emissione dei singoli nulla osta di concessione. Il controllo riguarderà almeno il 100% delle domande.

Articolo 3

Presentazione domande di pagamento

Una volta accordato il finanziamento, il beneficiario è tenuto a completare il programma di investimenti e presentare la domanda di pagamento a saldo degli aiuti nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento del relativo nulla osta di concessione. Sono fatti salvi i termini temporali previsti dalla DGR 1246/2013 in materia di applicazione di riduzioni ed esclusioni.

I brevi termini temporali concessi per la realizzazione degli investimenti sono motivati dal fatto che gli aiuti in questione trovano copertura finanziaria in considerevole misura nelle economie di spesa accertabili a seguito della presentazione delle domande di pagamento in scadenza che, per evitare il disimpegno automatico della Commissione europea in applicazione della regola n+2, devono essere obbligatoriamente pagate entro il 31 dicembre 2015. Le restanti risorse potranno essere sottoposte a carico dell'analoga misura del PSR per l'Umbria 2014-2020, a condizione che nel nuovo PSR 2014-2020, adottato con Decisione dalla Commissione Europea, successivamente alla chiusura della misura 411 secondo le previsioni di cui all'art. 41 ter comma 2 del Reg. CE 1974/2006 (*Cut-off*), sia prevista tale spesa, e si applichi lo stesso tasso di partecipazione del FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed essere erogate soltanto dopo il 31 dicembre 2015, una volta approvato il programma della Commissione Europea con assegnazione delle relative risorse.

Per tali motivi nei relativi nulla osta alla concessione degli aiuti è espressamente prevista una clausola che fa salva la Regione Umbria da qualunque ritardo nel pagamento degli aiuti. La non accettazione di tale clausola comporta la corrispondente tacita rinuncia ai benefici accordati.

Inoltre per i motivi sopra rappresentati ad al fine di garantire la massimizzazione nell'utilizzo delle risorse, i beneficiari sono tenuti, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del nulla osta alla concessione, ad inserire nel sistema SIAR, a pena di revoca degli aiuti accordati e decadenza della domanda, fatture debitamente pagate per una spesa complessiva, che generi **almeno il 30% del contributo concesso.**

Tenuto conto che la Regione deve garantire la massima tempestività nel riutilizzo delle risorse non spese, non potranno essere prese in considerazione fatture che, ancorché pagate, non venissero inserite nel sistema SIAR entro il suddetto termine.

Per le stesse motivazioni non è prevista l'erogazione delle domande di pagamento dell'anticipo o dell'acconto (SAL).

Articolo 4

Varianti

E' consentita la presentazione di una sola variante se proposta, al più tardi 30 giorni prima del termine ultimo, compreso quello dilatorio della DGR n. 1246/2013, per la

presentazione della domanda di pagamento. Tuttavia qualora l'entità del contributo accertato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo comporti una variazione in diminuzione del contributo concesso con la domanda di aiuto, sono applicate, ferme restando le riduzioni ed esclusioni disposte dalla sopracitata DGR 1246/2013, le seguenti ulteriori riduzioni ed esclusioni del contributo:

- nessuna riduzione se la variazione è contenuta entro il 20%;
- ulteriore riduzione pari alla variazione ricompresa tra più del 20% e il 40%; (es: riduzione del 30%=30-20=10; contributo liquidabile =60% anziché 70%)
- revoca dell'intero contributo assentito in presenza di variazione oltre il 40%.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie e finali

In applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 461 del 24.04.2014, il finanziamento delle domande alle quali viene accordato l'aiuto in forza del presente avviso trova copertura finanziaria:

- in funzione dell'accertamento delle economie attese a carico dei progetti della misura 411 ammessi a finanziamento e da rendicontare da parte del beneficiario entro il termine ultimo del 30 settembre 2014 fissato dal bando pubblico e dalle disposizioni attuative;
- in funzione dell'accertamento delle economie successivamente al 30 settembre 2014 a carico dei progetti rendicontati della misura 411 e comunque entro il 31.12.2015 a norma dell'art. 41 ter comma 1 del Reg. CE 1974/2006;
- a condizione che nel nuovo PSR 2014-2020, adottato con Decisione dalla Commissione Europea, successivamente alla chiusura della misura 411 secondo le previsioni di cui all'art. 41 ter comma 2 del Reg. CE 1974/2006 (*Cut-off*), sia prevista tale spesa, e si applichi lo stesso tasso di partecipazione del FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

I beneficiari non potranno avanzare nessun diritto nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al punto che precede.